



COMUNE DI ALBIANO

Provincia di Trento

Via S. Antonio 30
38041 Albiano (TN)
tel. 0461 689623
certificata@pec.comune.albiano.tn.it
www.comune.albiano.tn.it
Codice Fiscale e P.IVA 00271100224



ID: 693133890

Albiano, 20 gennaio 2026

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 12, COMMA 5-TER DELLA LEGGE PROVINCIALE 24/10/2006, N. 7, DELLA PARTE SOMMITALE DELL'AREA ESTRATTIVA "MONTE GORSA" DEL COMUNE DI ALBIANO E DELL'ASUC DI LASES.

Con il presente avviso l'Amministrazione comunale di Albiano, come disposto con deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 20/01/2026, intende assegnare in concessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5-ter della legge provinciale 24/10/2006, n. 7, la parte sommitale dell'area estrattiva "Monte Gorsa" del Comune di Albiano e dell'ASUC di Lases.

Tutti gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d'interesse entro e non oltre:

LUNEDÌ 23/02/2026 ORE 12.00,

mediante richiesta scritta fatta pervenire via posta elettronica certificata all'indirizzo certificata@pec.comune.albiano.tn.it o consegna cartacea all'ufficio protocollo del comune di Albiano. Non si terrà conto di manifestazioni di interesse presentate dopo tale data e ora, nonché pervenute antecedentemente al presente avviso. Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: "**Manifestazione d'interesse per la concessione della parte sommitale dell'area estrattiva "Monte Gorsa" del Comune di Albiano e dell'ASUC di Lases**".

La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella successiva eventuale procedura di gara e dunque non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero, sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, l'assegnazione senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

SUPERFICI OGGETTO DI CONCESSIONE

Oggetto della manifestazione la parte sommitale dell'area estrattiva "Monte Gorsa" del Comune di Albiano e dell'ASUC di Lases, meglio individuata con la porzione della p.f. 760/1 in C.C. Albiano e

la porzione della p.f. 268 in C.C. Lases, il cui progetto unico è stata approvato dal CTI con deliberazione n. 45 del 21 agosto 2025 e come da planimetria allegata.

Su tutta l'area sommitale sopra indicata (in C.C. Albiano e in C.C. Lases) è previsto un volume di scavo pari a mc. 220.975.

Su entrambe le pp.ff. nn. p.f. 760/1 in C.C. Albiano e 268 in C.C. Lases, gravate da uso civico, rispettivamente in attuazione della deliberazione n. 23 di data 12 agosto 2024 del consiglio comunale di Albiano, e della deliberazione n. 30 di data 23 ottobre 2025 del Comitato frazionale dell'ASUC di Lases, lo stesso è stato sospeso fino alla scadenza del PdA, 8 settembre 2028.

CONDIZIONI

La durata di validità della concessione dell'area sommitale non potrà superare quelle delle concessioni ex art. 33 della legge cave, dei lotti sottostanti già concessionati e comunque non potrà essere superiore alla data di validità del vigente programma di attuazione, 08/09/2028.

L'importo a base d'asta è fissato in euro 33.146,25 (euro 0,15 al mc. X 220.975 mc. volume di scavo complessivo previsto).

L'aggiudicatario della concessione sarà tenuto alla sottoscrizione dell'allegato schema di concessione e dei suoi allegati (disciplinare e planimetria), approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 3 di data 20 gennaio 2026 e dovrà attenersi a quanto in essi stabilito.

PROCEDURA

Sulla base delle manifestazioni d'interesse presentate, l'Amministrazione individuerà le modalità opportune per la selezione dell'affidamento dell'incarico.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Comune di Albiano per lo svolgimento dell'attività in oggetto, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge. Titolare del trattamento è il Comune di Albiano, Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede in Trento in via Torre Verde n.23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet www.comunitrentini.it). Chiunque potrà esercitare il diritto di accesso e gli altri diritti di cui artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003. L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione presso la segreteria del Comune di Albiano.

Il Segretario comunale

dott.ssa. Mariuccia Cemin

Firmato digitalmente da:

Cemin Mariuccia

Firmato il 20/01/2026 21:49

Seriele Certificato: 5161926

Valido dal 01/12/2025 al 01/12/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI ALBIANO - PROVINCIA DI TRENTO

SCHEMA

CONCESSIONE DELLA PARTE SOMMITALE

DELL'AREA ESTRATTIVA IN LOC. MONTE GORSA

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA

IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12 COMMA 5 TER LEGGE CAVE

(L.P. 24 ottobre 2006, n. 7)

Oggi, _____, presso il municipio di Albiano, avanti a me, dott.ssa Mariuccia

Cemin Segretario Comunale di Albiano, personalmente compaiono:

- **GILLI MAURIZIO**, nato a _____, il _____, in qualità di **Sindaco del**

Comune di Albiano, cod. fisc. 00271100224, il quale dichiara di agire esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta, in

esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 22 maggio 2025

esecutiva ai sensi di legge;

- _____ nato a _____ il _____ residente a _____ in via

CF _____, in qualità di legale rappresentante della

P.IVA e C.F. _____, con

sede legale in _____.

Di comune accordo le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale _____ di data 20/01/2026 è stato

deliberato di procedere all'assegnazione in concessione della parte sommitale

dell'area estrattiva "Monte Gorsa" del comune di Albiano, ricadente nel C.C. di

Albiano e dell'ASUC di Lases ricadente nel C.C. di Lases, meglio individuata con

la porzione della p.f. 268 in C.C. Lases, e la porzione della p.f. 760/1 in C.C.

Albiano, il cui progetto è stata approvato dal CTI con deliberazione n. 45 del 21 agosto 2025, in applicazione dell'art. 12, comma 5 ter, della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7; la stessa deliberazione consigliare ha stabilito: "... che la durata di validità della concessione dell'area sommitale non potrà superare quelle delle concessioni ex art. 33 della legge cave, dei lotti sottostanti già concessionati e comunque non potrà essere superiore alla data di validità del vigente programma di attuazione, 08/09/2028";

- l'assegnazione di tutta la parte sommitale dell'area estrattiva "Monte Gorsa" verrà effettuata sulla base delle disposizioni di cui:

- al progetto di coltivazione unitario della parte sommitale dell'area estrattiva "Monte Gorsa", redato da So.Ge.Ca. S.r.l.;
- alla deliberazione del CTI n. 45 del 21 agosto 2025 con prescrizioni vincolanti;
- all'analisi del valore della roccia per l'area oggetto della presente concessione come da perizie asseverate, rispettivamente per le aree estrattive del Monte Gorsa in C.C. Albiano e in C.C. Lases, a firma del Perito Minerario Mario Bertolini, di data 08/04/2016 e del Perito Minerario Marco Del Din, di data 01/12/2017, stabilito in euro 0,15 a mc.;

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, il Comune di Albiano, rappresentato come sopra, e la [REDACTED] stipulano il presente atto di concessione ai seguenti patti e condizioni.

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 12 comma 5 ter della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, le parti acconsentono all'assegnazione in concessione, per il periodo decorrente, dalla data di sottoscrizione della presente concessione fino alla data di scadenza della concessione dei lotti sottostanti già concessionati e comunque non potrà

essere superiore alla data di validità del vigente programma di attuazione, 08/09/2028, per una superficie complessiva di mq. 54.654 come da planimetria allegata, per un totale di volumi massimi scavabili, pari a totali mc. 220.975;

La concessione viene assentita ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dalle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dall'allegato disciplinare di concessione, dei quali le parti contraenti dichiarano di aver presa visione e di conoscere pertanto con esattezza e di accettare **senza alcuna riserva**.

Il presente atto, unitamente all'**allegato** disciplinare di concessione, costituisce unico atto concessorio.

ART. 2

La concessione presenta i seguenti dati tecnici:

a) area estrattiva Monte Gorsa: porzione ricadente nel comune di Albiano (p.f. 760/1 in C.C. Albiano, con vincolo di uso civico) e nel comune di Lona Lases, gestita dall'Asuc di Lases (p.f. 268 in C.C. Lases, con vincolo di uso civico) di superficie totale pari a mq. 54.654, individuata nell'allegata planimetria; sulle indicate pp. ff. il diritto di uso civico è stato sospeso, rispettivamente, in attuazione della deliberazione n. 23 di data 12 agosto 2024 del consiglio comunale di Albiano, e della deliberazione n. 30 di data 23 ottobre 2025 del Comitato frazionale dell'ASUC di Lases;

b) durata della concessione per il periodo decorrente, dalla data di sottoscrizione della presente concessione fino alla data di scadenza della concessione dei lotti sottostanti già concessionati e comunque non potrà essere superiore alla data di validità del vigente programma di attuazione "ponte", fissata all'8 settembre 2028;

c) volume massimo estraibile mc. 220.975;

d) prezzo roccia ai fini del canone euro _____ al mc.;

e) la coltivazione del lotto sarà effettuata sulla base del progetto esecutivo per la messa in sicurezza, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 131 del 9 ottobre 2025;

f) prescrizioni al progetto di coltivazione di cui alla deliberazione del CTI n. 45 di data 21 agosto 2025, allegata al presente atto di concessione.

ART. 3

Ai fini fiscali si richiede la registrazione dichiarando che il valore della presente concessione-atto privato è di euro _____ (valore al mc. della roccia da analisi valore per i mc massimi estraibili).

ART. 4

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, stanno e si assumono a carico del concessionario.

ART. 5

Come richiesto, io Segretario comunale, ricevo quest'atto che, previa lettura alle parti contraenti che lo riconoscono in tutto e per tutto conforme alla volontà espressami, viene firmato in mia presenza in segno di accettazione e conferma.

Questo atto scritto da me stessa su facciate n. 4 (quattro), viene firmato come segue:

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI ALBIANO

LA DITTA .

IL SINDACO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Maurizio Gilli

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Mariuccia Cemin

COMUNE DI ALBIANO
SCHEMA
DISCIPLINARE DI
CONCESSIONE DELLA PARTE SOMMITALE
DELL'AREA ESTRATTIVA IN LOC. MONTE GORSA
IN APPLICAZIONE DELL'ART. 12, COMMA 5 TER
della legge provinciale sulle cave, 24 ottobre 2006, n. 7

Articolo 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la parte sommitale dell'area estrattiva Monte Gorsa, interessata dal progetto di messa in sicurezza, per la porzione ricadente nel comune di Albiano (p.f. 760/1 in C.C. Albiano, con vincolo di uso civico) e per quella nel comune di Lona Lases, gestita dall'Asuc di Lases (p.f. 268 in C.C. Lases, con vincolo di uso civico) di superficie totale pari a **mq. 54.654**.
2. La concessione è rilasciata per consentire l'intervento di alleggerimento della porzione sommitale del Monte Gorsa, da realizzarsi secondo le previsioni del PdA vigente, e nella finalità di dare continuità e concretizzare il progetto di messa in sicurezza del Monte Gorsa e della viabilità sottostante, elaborato nel 2017 dall'ing. Sartorelli con So.Ge.Ca. (il cosiddetto progetto “So.Ge.Ca. - Sartorelli”), e prevede l'escavazione di volumi di roccia pari a totali massimi mc. **220.975**.
3. La coltivazione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal programma di attuazione, secondo il progetto di coltivazione in oggetto, per l'area oggetto di concessione. Il progetto di coltivazione, esaminato dal Comitato tecnico interdisciplinare con deliberazione n. 45 di data 21 agosto 2025 costituisce parte integrante e sostanziale della presente concessione con le relative prescrizioni:
 - fronti sommitali dell'area estrattiva dovranno essere interdetti dall'esterno attraverso la realizzazione di una barriera da realizzarsi con rete metallica, che dovrà avere un'altezza di 2,0 m e le specifiche di cui al paragrafo dedicato della relazione al Pda vigente (*Servizio Industria Ricerca e Minerario*);
 - i futuri concessionari dovranno garantire una costante e corretta pulizia della viabilità sia interna che esterna all'area estrattiva (*Servizio Industria Ricerca e Minerario*);

- i rilievi dello stato di fatto di cui all'art. 17 bis della legge provinciale sulle cave dovranno essere integrati con elaborati e relazioni specifiche che quantifichino per l'anno di riferimento i volumi scavati e individuino i punti di prelievo (Servizio Industria Ricerca e Minerario);
- nel caso in cui si presentassero delle condizioni per le quali si rendesse necessario provvedere al ripristino prima della scadenza, sarà obbligo del concessionario provvedere a consegnare all'Amministrazione comunale un progetto di ripristino che sia conforme al Programma di Attuazione vigente e che rispetti le direttive del progetto di ripristino tipo approvato con deliberazione n. 37 del 22 luglio 2020 del Comitato Tecnico Forestale (Servizio Industria Ricerca e Minerario e Servizio Foreste);
- per eventuali ripristini anticipati dovranno essere usati esclusivamente materiali di elevata qualità ambientale, caratterizzati da parametri rientranti in colonna A, Tabella 1, Allegato 5, Parte IV del D.Lgs. n. 152 del 2006 (APPA - Settore rifiuti e bonifica siti inquinati);
- gli scavi dovranno mantenersi a distanza di almeno 10 m dal perimetro del Piano Provinciale di Utilizzazione delle Sostanze Minerali, qualora in continuità con ulteriore superficie boscata (Servizio Foreste);
- dovranno essere aggiornati da parte del Comune e trasmessi al Servizio Foreste, prima dell'inizio dei lavori di disboscamento, gli importi relativi agli oneri di compensazione forestale dovuti, conformemente a quanto indicato nel Programma di Attuazione vigente (Servizio Foreste);
- nel caso in cui si dovesse verificare la necessità, connessa con l'escavazione, di immissione di acque nel reticolo idrografico, dovrà essere presentata istanza di concessione al servizio Bacini Montani (Servizio Foreste);
- la pendenza media finale del versante dovrà essere pari a 35° anziché a 37° (Servizio Foreste).

4. Il materiale tout venant, che non è stato oggetto di cernita, non può essere, né venduto né ceduto a qualsiasi titolo.

Articolo 2 - TITOLARE DELLA CONCESSIONE

- 1.** Titolare della concessione di cui all'articolo 1 è la _____, P.IVA E CF. _____, con sede legale in _____.

Articolo 3 - AREA IN CONCESSIONE

1. L'area oggetto della concessione, individuata dall'allegata planimetria, è di proprietà comunale (gravata del diritto di uso civico, diritto sospeso, rispettivamente, in attuazione della deliberazione n. 23 di data 12 agosto 2024 del consiglio comunale di Albiano, e della deliberazione n. 30 di data 23 ottobre 2025 del Comitato frazionale dell'ASUC di Lases).
2. L'area andrà delimitata sul terreno in coincidenza dei vertici del corrispondente poligono da cippi in materiale idoneo contraddistinti da numeri o lettere. La posizione dei cippi deve essere georeferenziata nel sistema di riferimento utilizzato nella cartografia provinciale ed i relativi dati comunicati al servizio provinciale competente in materia mineraria e al comune.
3. Il posizionamento dei cippi deve essere effettuato, a spese del concessionario e su indicazione del Comune tramite So.Ge.Ca. Srl, prima dell'inizio dei lavori di coltivazione.
4. È vietata la manomissione o lo spostamento dei cippi di confine se non previa apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Articolo 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione della concessione fino alla data di scadenza della concessione dei lotti sottostanti già concessionati e comunque non potrà essere superiore alla data di validità del vigente programma di attuazione, fissata all'8 settembre 2028, per un volume massimo scavabile pari a mc. 220.975.
2. La scadenza della concessione comporta la cessazione immediata dell'attività.

Articolo 5 – CAUZIONI ED OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. A garanzia del rispetto di questo disciplinare, e in particolare a **garanzia della corretta esecuzione del progetto e della sistemazione finale dell'area**, anche per quanto riguarda l'esecuzione delle opere necessarie all'eventuale messa in sicurezza in caso di cessazione anticipata della concessione, il concessionario deposita a favore del comune, nelle forme previste dalla legge, la fideiussione, stabilita dalla deliberazione n. 45 del Comitato tecnico interdisciplinare cave, nella seduta del 21 agosto 2025 pari ad **euro 185.500,00**.

2. La cauzione di cui al punto 1 deve essere aggiornata annualmente, entro il mese di febbraio, sulla base delle variazioni del costo della vita secondo gli indici I.S.T.A.T. dell'anno precedente.
3. La suddetta cauzione sarà svincolata dopo la cessazione della concessione, previa constatazione dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti da questo disciplinare.
4. **A garanzia del puntuale versamento del canone**, sia per gli acconti che per il saldo, come di seguito indicato, il concessionario ha effettuato un bonifico al Comune – deposito cauzionale di importo pari a euro _____ (calcolato come segue: volume totale assegnato diviso la durata della presente concessione per il prezzo al mc. offerto).
5. Il concessionario, in relazione agli obblighi assunti con il presente disciplinare, espressamente solleva l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'amministrazione comunale, sia del concessionario, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione della concessione.
6. Il concessionario sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammarchi.
7. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare apposite polizze (**RCT/RCO**), in cui venga esplicitamente indicato che l'amministrazione comunale viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
8. La polizza assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni che possono essere causati a persone e cose nell'espletamento della concessione.
9. Il comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del concessionario.

Articolo 6 - CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI CAVA

1. La coltivazione della cava è soggetta al pagamento a favore del Comune di un contributo annuale a compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalla comunità per effetto dell'attività estrattiva.
- Come stabilito dalla Giunta provinciale ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.P. 24 ottobre 2006, n.7, il contributo da versare annualmente è pari a 0,10 Euro/mc, fatti salvi gli aggiornamenti stabiliti successivamente dalla Giunta Provinciale.**

- 3.** Il contributo sarà versato con le stesse modalità del canone di escavazione come al successivo art. 7.

Articolo 7 - CANONE

- 1. Il canone annuo di concessione è determinato dal prezzo unitario offerto al mc., applicato al volume di materiale estratto nell'anno.**
- 2. È in ogni caso dovuto un canone minimo di euro _____ (calcolato secondo la formula: volume minimo atteso di scavo annuo per mc. 70.000 moltiplicato per il prezzo a mc. offerto).**
- 3. Il Concessionario è tenuto a garantire in ogni momento l'accesso al personale incaricato dal Comune per la verifica della qualità della roccia nonché alla preventiva segnalazione delle volate.**
- 4. Gli oneri per il computo dei canoni sono integralmente a carico del concessionario.**
- 5. Il pagamento del canone annuo avverrà in due rate: la prima, d'importo pari al canone minimo, da pagare entro il 30 novembre di ciascun anno e la seconda a conguaglio, sulla base dei volumi effettivamente scavati, da pagare entro 15 giorni dal ricevimento dell'avviso di riscossione trasmesso dal Comune.**
- 6. Alla richiesta di pagamento sarà allegata la documentazione tecnica relativa al calcolo del canone elaborata da So.Ge.Ca. Srl, moltiplicando il totale dei volumi scavati per il prezzo unitario individuato al comma 1.**
- 7. La documentazione tecnica che sarà allegata al pagamento del canone prevede la consegna da parte di So.Ge.Ca. Srl di un fascicolo composto da:**
 - a. Planimetria dello stato di fatto dell'anno di riferimento del canone;
 - b. Planimetria dello stato di fatto dell'anno precedente;
 - c. Elaborazione topografica dei rilievi piano-altimetrici;
 - d. Elaborazione matematica del calcolo volumetrico.
- 8. Gli oneri relativi a tale documentazione dovranno essere corrisposti direttamente a So.Ge.Ca. Srl, società privata integralmente partecipata dal Comune. Il mancato pagamento prevede le stesse sanzioni previste da legge per il mancato pagamento del canone.**

Articolo. 8 - ONERI A CARICO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE

- 1. Ogni concessionario dovrà concorrere all'ammortamento della spesa sostenuta per la stesura del programma di attuazione, nella misura di un terzo (1/3) suddiviso in parti uguali,**

un terzo (1/3) proporzionale alla superficie del lotto e un terzo (1/3) proporzionale ai volumi scavabili che lo riguardano, così come evidenziati nella programmazione del piano stesso.

2. Nella stessa misura o con proporzionalità definite da accordo tra i diversi titolari delle concessioni, ciascuno di essi parteciperà economicamente alla realizzazione delle opere infrastrutturali e di eventuali ripristini ambientali comuni previste nel programma di attuazione.

3. Nella stessa misura il concessionario, salvo diverse indicazioni dal Comune, deve sostenere la spesa delle campagne di rilevamento delle polveri sospese secondo le indicazioni dei preposti Servizi Provinciali, dando attuazione alle prescrizioni previste nel Programma Pluriennale di Attuazione.

Articolo 9 - OBBLIGHI DEL TITOLARE della CONCESSIONE

1. Oltre agli obblighi di legge e nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare, all'inizio di ogni anno, prima della ripresa delle attività d'abbattimento, il titolare è tenuto a presentare indicativamente la propria **programmazione annuale dell'escavazione**. Questo per un più facile controllo dell'attività estrattiva sul territorio comunale e per organizzare un più corretto coordinamento con gli altri titolari di concessione e/o autorizzazione, da parte degli organi preposti, al fine di avere un'escavazione armonica su tutto il territorio e maggiori garanzie di tutela della sicurezza delle coltivazioni e di stabilità degli interi versanti. Ogni eventuale modifica alla programmazione presentata nel corso dell'anno dovrà essere preventivamente segnalata e motivata al Comune.

2. Il titolare assume inoltre l'obbligo di depositare presso il Comune, contestualmente alla presentazione del sopra indicato programma annuale dell'escavazione, **un accordo programmatico da stipularsi con i titolari dei lotti già concessionati**, volto a disciplinare l'esecuzione dei lavori in modo tale da non determinare ritardi, interferenze o penalizzazioni a carico dei lotti sottostanti, nel rispetto della sequenzialità dell'attività estrattiva in linea e nel rispetto della conformità di quanto stabilito dal Programma di Attuazione.

3. Rimane per altro tassativa l'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nell'atto di autorizzazione.

4. Il titolare dovrà consentire in qualsiasi momento la visita al cantiere cava alle persone incaricate dall'Amministrazione, nonché ai rappresentanti del Comune dell'area stessa per il controllo del rispetto del disciplinare.

5. A carico del titolare è posto inoltre l'obbligo della **pulizia delle strade** ed accessi all'area estrattiva anche in forma consorziata.

Articolo - 11 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

- 1.** Il titolare della concessione è tenuto a coltivare l'area assegnata nel pieno rispetto delle leggi vigenti.
- 2.** La coltivazione deve seguire le modalità previste nel progetto esecutivo di coltivazione richiamato all'articolo 1.
- 3.** Per un regolare proseguo delle coltivazioni ai piedi dei fronti scavo non devono essere mantenuti depositi permanenti d' alcun genere. Il titolare deve garantire l'accesso al fronte scavo, sia per le preparazioni delle volate che per il recupero del materiale abbattuto ai titolari dei lotti limitrofi che ne facciano formale richiesta.
- 4.** I gradoni strada dovranno sempre mantenere un'ampiezza minima di 10 m, tale da consentire oltre che il transito trasversale dei mezzi di cava anche gli eventuali cumuli di materiale abbattuto e, se previste, le zone di cernita in sicurezza.
- 5.** In via eccezionale il Comune con il parere del funzionario di polizia mineraria, impone al titolare di autorizzazione nel rispetto delle previsioni progettuali le modalità ed i tempi di avanzamento su specifici gradoni o aree del lotto per dare continuità ed omogeneità alla coltivazione all'interno della complessiva area estrattiva comunale.
- 6.** Non sono ammessi sconfinamenti dai limiti dell'area assegnata. Per eventuali sconfinamenti verrà calcolato, per detti volumi, un canone al metro cubo doppio. Tale penalità non si applica qualora lo sconfinamento sia dovuto a cause non imputabili all'attività estrattiva del concessionario, previa verifica e valutazione tecnica caso per caso.

Articolo - 12 IMPIEGO DI ESPLOSIVI - Brillamento mine

- 1.** Il **brillamento mine** non deve coincidere con l'**orario di lavoro** e deve conformarsi con quanto prescritto dal Sindaco in termini di limitazione dell'inquinamento acustico ai sensi della Legge 447/95. Ogni avviso di volata dovrà, dopo la visione e il protocollo da parte dei competenti uffici comunali, essere apposto all'albo comunale e comunicato ai carabinieri nonché apposto nelle bacheche dislocate in prossimità delle aree estrattive con almeno due giorni di anticipo.

2. L'avviso di posizionamento di esplosivo deve essere comunicato alla Questura di Trento 5 giorni prima della volata (compresi i festivi), tenendo conto che il giorno di invio è contemplato in questo arco di tempo e lo sparo potrà essere svolto nel sesto giorno.
3. Entro i 3 giorni lavorativi precedenti la data di sparo mine deve essere consegnata l'opportuna documentazione al Comune e alla stazione locale dei Carabinieri.
4. Lo stesso giorno della volata deve essere compilato ed inviato il verbale delle operazioni sia alla Questura di Trento che al Comune.
5. Non sono ammessi anticipi di volata di data e/o ora se non a seguito di motivi tecnici o climatici evidenti ed adeguatamente motivati. Eventuali posticipi sono ammessi solo per valide e dimostrabili motivazioni.
6. Il brillamento delle volate potrà avvenire prevalentemente nei seguenti orari:

Periodo estivo:

- a fine turno dalle 16:30 alle 18:30
- in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

Periodo invernale:

- a fine turno dalle 15:30 alle 17:30
- in alternativa nell'interruzione per la pausa pranzo dalle 12:00 alle 13:30

7. Potranno altresì essere effettuate il venerdì a fine turno o il sabato mattina quelle di grandi dimensioni o che possono creare intralcio alla viabilità di gradone.
8. Le modalità di preparazione della volata ed il suo innescos devono essere effettuate in conformità agli obblighi di legge, a quanto previsto nel progetto di coltivazione e a quanto indicato nel Documento di Sicurezza e Salute.

9. Qualora siano impiegati quantitativi di esplosivo maggiori di quelli previsti tanto per ogni carica unitaria che per l'intera volata, dovrà essere ottenuto preventiva autorizzazione dal Servizio Minerario della P.A.T.. In tal caso alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata idonea planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con ubicazione del sito di brillamento, di eventuali opere o strutture che possano essere danneggiate, ovvero situazioni naturali che possano essere compromesse. L'esercente deve predisporre un piano di tiro in cui siano specificati:

- la disposizione spaziale dei fori da mina;
- la disposizione della carica in ciascun foro;
- i mezzi di accensione ed i ritardi progettati;

- la quantità massima totale di esplosivo innescata nello stesso tempo;
- le misure di sicurezza adottate, in aggiunta a quelle previste dalla normativa vigente, nonché la disposizione dell’eventuale controllo strumentale delle vibrazioni, nel caso in cui si ritenga possano interessare con intensità significativa edifici posti in prossimità della volata.

10. L’imminente accensione delle mine sarà preannunciata con anticipo di 5 – 10 minuti, tramite tre lunghi suoni di sirena. Qualche secondo prima del brillamento seguirà una breve serie di suoni ravvicinati di sirena. Il segnale di cessato pericolo sarà dato con lungo suono di sirena.

11. In ogni caso le micce detonanti esterne ai fori devono essere adeguatamente protette.

12. Inoltre per evitare proiezioni di materiale, l’intasamento dei fori deve essere eseguito a regola d’arte.

Articolo - 13 - Materiale di scarto

1. Il materiale di scarto, se non destinato all’effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il progetto ne preveda l’uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia di rifiuti previste dalla vigente normativa (D.Lgs. 117/2008 e ss.mm.).

2. È auspicabile una sempre maggior ricerca per la valorizzazione e lavorazione dello “sfrido di lavorazione”, attualmente definito impropriamente materiale di scarto, affinché trovi un sempre maggior utilizzo commerciale e sia considerato, all’interno della filiera tutelata del porfido, al pari degli altri prodotti di lavorazione.

3. Il deposito temporaneo di materiale di scarto all’interno dell’area autorizzata non deve mai pregiudicare il corretto svolgimento e la sicurezza delle attività di cantiere.

Articolo - 14 CANTIERI primari, SECONDARI e di DEPOSITO DEL MATERIALE PORFIRICO

1. All’interno dell’area autorizzata costituisce attività primaria la sua coltivazione effettuata attraverso le attività di preparazione dei fronti, abbattimento del tout venant, la fase di cernita e ripristino. Nessun’altra attività deve nel modo più assoluto creare ostacolo o difficoltà alla corretta coltivazione della cava.

2. Sull'area autorizzata potrà operare solo la ditta o la società autorizzata, se non per lavori di preparazione dei fronti cava, ed è vietata qualsiasi forma di subappalto subaffitto o subingresso fatti salva la seguente eccezione.
3. Resta stabilito che, nel caso si rendessero disponibili aree di lavorazione esterne alle aree estrattive destinate a tali processi lavorativi internamente al Comune di Albiano i cantieri di lavorazione secondaria dovranno con priorità essere colà spostati secondo modalità e tempi opportunamente determinati.
4. I manufatti e le strutture fisse di lavorazione dovranno essere autorizzati ai sensi dell'art. 14 della L.P. del 24 ottobre 2006, n. 7 o rientrare nella tipologia prevista dal comma 6 dello stesso articolo disciplinato con delibera della Giunta Provinciale del 29.06.07 n.1371.

Articolo 15 - CERNITA E LAVORAZIONE DEL MATERIALE ABBATTUTO

(ART. 11 L.P. 24.10.2010 N. 7)

1. È fatto divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale tout-venant, per il quale vige l'obbligo di lavorazione con ricorso a propri dipendenti.
2. È fatto divieto di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale di scarto risultante dall'attività di cernita a soggetti che si occupano di seconde lavorazioni del materiale.
3. È fatto altresì divieto di trasferimento della proprietà, a qualsiasi titolo, del materiale semilavorato derivante dalla prima lavorazione che necessiti di una seconda fase di lavorazione per la produzione di prodotti quali cubetti, binderi e piastrelle, di seguito denominato materiale grezzo, e vige l'obbligo di esecuzione di questa seconda fase di lavorazione con ricorso a propri dipendenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.
4. È fatta salva la possibilità di trasferire la proprietà, a qualsiasi titolo, o di lavorare senza ricorso ai propri dipendenti, di una percentuale di materiale grezzo complessivamente non superiore al 20 per cento del totale, calcolato su base annua;
5. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di materiale grezzo, entro i limiti di cui al comma 4, il concessionario è tenuto a inviare tramite posta elettronica certificata all'Amministrazione concedente, prima del trasferimento stesso e prima dell'uscita del mezzo di trasporto dalla cava, il dato relativo alla provenienza, al peso per ogni tipologia di materiale grezzo, il nominativo del destinatario del materiale e il luogo di destinazione.
6. Per la trasmissione dei dati possono essere utilizzati moduli eventualmente predisposti dall'Amministrazione concedente.

7. Il conducente del mezzo di trasporto deve essere in possesso della copia della documentazione trasmessa all'Amministrazione concedente, eventualmente anche su supporto informatico.
8. Nel caso in cui il concessionario trasferisca il materiale per lavorarlo con ricorso a propri dipendenti in un luogo diverso da quello dove il materiale è stato estratto, la comunicazione dei dati sopra indicati può essere effettuata con cadenza mensile.
9. Il concessionario deve effettuare la pesatura del materiale di scarto che, a qualsiasi titolo, viene trasportato all'esterno della cava; entro il 15 febbraio di ogni anno, il concessionario deve comunicare all'Amministrazione concedente il peso complessivo del materiale di scarto che è stato trasportato all'esterno della cava nell'anno precedente.
10. Il concessionario è tenuto a comunicare, entro il 15 febbraio di ogni anno, all'Amministrazione concedente la quantità in giacenza di materiale di scarto e di materiale "grezzo", distinto per tipologia, presente in cava al 31 dicembre dell'anno precedente.
11. Il concessionario che lavora il materiale grezzo, nei limiti di cui al comma 4, senza ricorso ai propri dipendenti, deve comunicare al comune concedente, prima dell'inizio della lavorazione, il nominativo dell'incaricato della lavorazione e la quantità di materiale affidato per la lavorazione.

Articolo - 16 DEFLUSSO DELLE ACQUE

1. La raccolta e lo scarico delle acque, previsti nell'area concessa devono avvenire secondo le modalità di progetto e in ogni caso mediante tubazioni di raccolta e con deflusso che eviti inquinamenti, erosioni, frane e denudamenti nelle zone circostanti.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali opere anterosione e canalizzazioni necessarie a tale scopo.
3. Il concessionario ha l'obbligo dell'allacciamento alla rete fognaria comunale per il corretto smaltimento delle acque nere, sono fatti salvi casi particolari dovuti a evidenti problemi logistici quali eccessiva distanza dalla rete fognaria, per i quali sussiste comunque l'obbligo di provvedere alla realizzazione di idonee vasche a tenuta.

Articolo - 17 USO ACQUA potabile

1. Il concessionario **può** utilizzare l'acqua fornita dall'acquedotto comunale **previa installazione di apposito contatore fornito dall'amministrazione, con** ogni possibile

parsimonia onde dar modo a tutti coloro che operano sul territorio comunale di usufruirne per scopi civili.

2. L'amministrazione si riserva in ogni caso di regolamentarne o modificarne l'uso a suo insindacabile giudizio qualora ciò si renda necessario. Per cave o zone di lavorazione altimetricamente più svantaggiate e/o più di altre soggette a possibili ammarchi d'acqua potranno, in accordo con l'Amministrazione, essere posti in opera, a cura e spese dei concessionari, opportune apparecchiature di sollevamento e deposito in grado di costituire la necessaria riserva.
3. L'acqua fornita dall'acquedotto industriale deve essere utilizzata per tutti gli altri usi (bagnatura piazzali, seghe ecc.). Tutti gli impianti che lo consentono devono essere provvisti di adeguate strutture per il ricircolo onde abbattere il più possibile i consumi.

Articolo – 18 TUTELA IGIENICO-SANITARIA E SICUREZZA SUL LAVORO

1. Il concessionario deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela igienico – sanitaria e sicurezza sul lavoro.
2. Il concessionario deve far accettare entro il 28 febbraio di ogni anno l'efficienza dei mezzi meccanici impiegati in cava, salvo quelli revisionati annualmente per legge.
3. La dichiarazione di avvenuto controllo meccanico rilasciata dal tecnico o dall'officina che lo ha eseguito, deve essere conservata a disposizione degli organi di vigilanza.

Articolo 19 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. Si applicano le previsioni di cui alla legge provinciale sulle Cave 24.10.2006, n. 7.

Articolo - 20 SVINCOLO DELLE CAUZIONI E/O FIDEIUSSIONI

1. Le cauzioni e/o fideiussioni assicurative o bancarie saranno svincolate previa richiesta scritta alla scadenza o alla cessazione per altro titolo della concessione, salvo l'incameramento totale o parziale in caso d'inosservanza degli obblighi prescritti dal presente disciplinare. L'incameramento è totale in caso di violazione assoluta ed irrimediabile di un obbligo che comporta una spesa per il Comune, è parziale in caso d'inosservanza relativa e rimediabile, in ragione del danno derivante al Comune.

Articolo - 21 DATI STATISTICI

1. Il concessionario deve fornire nei tempi e modi stabiliti i dati statistici previsti dalla vigente normativa.

Articolo 22 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

1. Per quanto non previsto nel presente disciplinare valgono le norme di legge e i Regolamenti locali in vigore.

Articolo - 23 SPESE

1. Tutte le Spese, Imposte e Tasse inerenti e conseguenti al presente Disciplinare sono a carico del titolare di concessione.

Articolo - 24 ATTO SOSTANZIALE ED INTEGRANTE

1. Questo disciplinare costituisce parte sostanziale ed integrante dell'**atto di concessione n. _____** di data _____ **sottoscritto** dal Sindaco di Albiano e **soggetto a registrazione**.

Albiano, _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA

IL SINDACO



Firmato digitalmente da:

Telch Fabiola

Firmato il 19/08/2024 09:37

Seriale Certificato: 3412813

Valido dal 20/03/2024 al 20/03/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

